



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Cessione dei crediti

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

GAZZETTA UFFICIALE n. 85 dell'11 aprile 2023 (Entrata in vigore: 12/04/2023)



Pubblicata in [Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023](#), la Legge n. 38 dell'11 aprile 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77* (Decreto cessione crediti).

Come preannunciato nel comunicato diramato dalla Confederazione nei giorni scorsi il testo non contiene alcuna risposta concreta sul tema dei crediti cd. incagliati, per i quali la CNA aveva sollecitato il Governo a trovare una soluzione urgente.

Ad oltre un mese dalla riunione del tavolo tecnico presso il MEF, non è stata elaborata la mappatura dei crediti che non riescono a trovare uno sbocco nel mercato. Tale studio, come richiesto dalla CNA, avrebbe consentito una precisa perimetrazione dei crediti, sia in termini temporali, che dimensionali.

Lo spartiacque rispetto allo “stop” del meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito rimane il 17 febbraio. In fase di conversione sono arrivate ulteriori deroghe unitamente ad altre modifiche che interessano il meccanismo dei bonus che riportiamo di seguito:

Art. 01 – PROROGA SUPERBONUS 110% UNIFAMILIARI

Prorogata al 30 settembre 2023 la detrazione fiscale al 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche sulle unifamiliari, unità immobiliari con accesso autonomo o funzionalmente indipendenti, i cui lavori al 30 settembre 2022 siano stati effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Art. 1 – DIVIETO ACQUISTO CREDITI P.A., BUONI DEL TESORO POLIENNALI, RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Confermato il divieto per le pubbliche amministrazioni di operare quali cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni sulla cessione del credito e sconto in fattura.

Introdotta in sede di conversione la facoltà per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione cessionari di crediti di imposta per interventi *superbonus* effettuati sino al 31 dicembre 2022, che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, di utilizzare in tutto o in parte, tali crediti per sottoscrivere emissione di buoni del tesoro poliennali con scadenza non inferiore a 10 anni. La sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d'imposta. Il primo utilizzo potrà essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Le modalità



applicative saranno comunicate con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

Circoscritta ulteriormente la fattispecie di responsabilità solidale del cessionario il cui concorso con il fornitore che abbia con dolo applicato lo sconto, è escluso dimostrando di avere acquisito il credito di imposta e di essere in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito (titolo edilizio abilitativo / dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà / notifica preliminare avvio lavori / visura catastale / fatture e altri documenti / asseverazioni / delibere condominiali / relazione energetica / visto di conformità / contratto di appalto / documentazione afferente lavori rischio sismico) e attestazione circa il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti controparte nelle cessioni. L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da una società quotata dimostrando il rilascio di una attestazione di possesso di tutta la documentazione rilevante. Il mancato possesso di tutta la documentazione non costituisce di per sé causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, potendo in ogni caso fornire, con ogni mezzo, prova della diligenza e non gravità nella negligenza, ricadendo sull’ente impositore l’onere della prova.

Art. 2 - BLOCCO CESSIONE E SCONTO IN FATTURA, DEROGHE

Confermato il divieto di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi di edilizia agevolata a far data dal 17 febbraio 2023, ad eccezione degli interventi relativi a:

- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (detrazione 75%)
- immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2009 nelle zone 1, 2 e 3 e dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
- realizzati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS/associazioni del terzo settore

Possono inoltre continuare ad utilizzare il meccanismo della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute per

- interventi *ex art. 119 DL 34/20, superbonus*, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti:
 - presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
 - adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS per gli interventi effettuati dai condomini
 - presentata istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (cd. lavori in edilizia libera) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici



-
- interventi diversi da quelli *ex art. 119 DL 34/20, non superbonus*, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti:
 - se richiesto titolo abilitativo, presentata la richiesta (anche con riguardo alle agevolazioni previste per gli interventi relativi a realizzazione autorimesse o posti auto pertinenziali; restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con alienazione entro diciotto mesi dal termine dei lavori)
 - se non richiesto titolo abilitativo - per tutte le lavorazioni cd. di edilizia libera- siano già iniziati i lavori ovvero sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori. Se alla data di entrata in vigore della norma non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o la stipula dell'accordo vincolante, devono essere attestati sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà *ex art. 47 D.P.R. 445/00*

Artt. 2-bis, 2-ter, 2-quater – NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Sono introdotte norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura:

- INTEGRAZIONI CILAS – possibile usufruire del bonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi che richiedono la presentazione di una progetto in variante alla CILAS o diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante
- INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS, la liquidazione dei lavori in base allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) non costituisce un obbligo ma una mera facoltà
- L'INDICAZIONE DELLE SPESE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, non costituisce un obbligo ma una mera facoltà
- NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'ASSEVERAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, il contribuente può avvalersi della cd. *remissione in bonis* per fruire del sismabonus e del superbonus
- SOA, i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516mila euro, ai fini della fruizione del c.d. superbonus, possono essere soddisfatti per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la predetta soglia è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; i



requisiti non rilevano con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari

- COMPENSAZIONE DEI CREDITI ORIZZONTALI (FISCALI), ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

Art. 2-quinquies – COMUNICAZIONE ESERCIZIO OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

Per i contratti di cessione del credito non conclusi alla data del 31 marzo 2023, è consentita la *remissione in bonis* che sana l'efficacia tardiva nell'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) delle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle spese sostenute nel 2020 e 2021. La remissione in bonis è consentita solo se il cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

